

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 2586)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 8ª Commissione permanente (Istruzione e belle arti) della Camera dei deputati nella seduta dell'8 febbraio 1963 (V. Stampato n. 3838)

d'iniziativa dei deputati RAMPA e BUZZI

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
l'11 febbraio 1963*

Modifica dell'articolo 3 della legge 13 marzo 1958, n. 165, concernente i concorsi per merito distinto degli insegnanti della scuola elementare, secondaria e artistica

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

All'articolo 3 della legge 13 marzo 1958, n. 165, è aggiunto il comma 7-bis seguente:

« Qualora i concorrenti compresi nella graduatoria, di cui al precedente comma, non ricoprono tutti i posti messi a disposizione per il concorso a merito distinto, i posti rimasti disponibili saranno conferiti in ordine di merito ai concorrenti che, pur non avendo raggiunto una votazione complessiva di 80/100 abbiano riportato nelle prove di esame una votazione non inferiore a 8/10, con non meno di 7/10 in ciascuna di esse ».

Art. 2.

Gli insegnanti di ruolo della scuola elementare, secondaria e artistica che hanno partecipato ai concorsi per merito distinto per titoli ed esami banditi dopo l'entrata in vigore della legge 13 marzo 1958, n. 165, e hanno conseguito nelle prove di esame una media non inferiore agli 8/10, con non meno di 7/10 in ciascuna di esse, sono inquadri nei limiti dei posti messi a concorso e non coperti, nel coefficiente superiore con la stessa decorrenza prevista dai rispettivi bandi.

I benefici economici, derivanti dall'applicazione del precedente comma, hanno decorrenza dal 1° ottobre successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.